

XVIII LEGISLATURA  
CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE N. 1883

d'iniziativa del  
CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

**Modifica all'articolo 590-bis del codice penale, concernente il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, in materia di punibilità a querela della persona offesa**

Presentata il 31 maggio 2019

Onorevoli Deputati! — La presente proposta di legge d'iniziativa del consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia intende introdurre la procedibilità a querela di parte per i delitti disciplinati dal primo comma dell'articolo 590-bis del codice penale.

La modifica proposta, peraltro già oggetto di analoghe proposte di legge presentate al Parlamento da diverse forze politiche, parte dall'esigenza, manifestata, in più occasioni, dagli avvocati e dai magistrati, di snellire l'oggettivo sovraccarico di lavoro che rallenta l'attività degli uffici giudiziari.

In un quadro nel quale (dati 2016-2017) gli incidenti stradali con lesioni a persone calano, mentre quelli mortali crescono (entrambi leggermente), succede molto spesso che la procedibilità d'ufficio del reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime comporti l'instaurarsi di procedimenti penali non solo senza la volontà di procedere della vittima, ma anche quando quest'ultima sia già stata risarcita dall'assicurazione (come peraltro avviene nella maggioranza dei casi). Tale fattispecie è naturalmente molto diversa da quelle più gravi, per le quali rimane la procedibilità d'ufficio, in cui chi ha causato l'incidente è in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione

RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – 2019

---

psicofisica da stupefacenti, o in cui si sono verificate delle situazioni di particolare gravità, quali la velocità molto elevata, l'attraversamento con il semaforo rosso, la circolazione contromano, le inversioni di marcia vietate, la guida senza patente o con la patente sospesa o revocata e la circolazione di un veicolo senza assicurazione.

Il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Trieste, intervenendo all'Assemblea per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018, così denunciava: «Il marginale effetto dell'attivo derivante dalle riforme del 2016 è stato poi ampiamente compensato dalla successiva normativa sul così detto "omicidio stradale". Il condivisibile inasprimento delle pene voluto dal legislatore, sulla spinta sacrosanta delle associazioni delle vittime, conseguente spesso ad una plateale mala gestione delle norme precedenti da parte dei giudici, ha però comportato un forte aggravio dell'attività delle Forze dell'ordine e delle procure nell'accertamento dei reati. È risultato necessario emettere circolari operative di dettaglio per chiarire e coordinare l'attività della polizia giudiziaria. I reati di lesioni gravi e gravissime e di omicidio colposo conseguenti alla circolazione stradale, che spesso vedono tra le vittime anche giovanissimi, sebbene risultino numericamente in calo, presentano conseguenze sempre più gravi per numero di morti e feriti e costituiscono ormai una vera e propria piaga sociale. Le conseguenze sempre più gravi dei sinistri sono dovute, oltre ovviamente all'imprudenza, alla violazione della normativa e all'eccesso di velocità, anche all'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti e sempre più spesso si accerta che la causa è dovuta all'uso scriteriato del telefono cellulare durante la guida».

Va ricordato, a tale proposito, che alcuni dubbi interpretativi sono emersi già poco dopo l'introduzione del primo comma dell'articolo 590-bis del codice penale avvenuta con la legge n. 41 del 2016 (vedi «Aspetti problematici delle nuove lesioni colpose stradali – articolo 590-bis codice penale: alcuni primi nodi all'esame del GIP di Milano» – Nota a GIP Milano, decreto di archiviazione 4 maggio 2017, RGNR h. 15897/16, giudice Gargiulo); si è in particolare evidenziato che la procedibilità d'ufficio

prevista nella citata norma crea, senza alcuna giustificazione, una disparità di trattamento rispetto alla procedura di cui all'articolo 590 del codice penale, che prevede, invece, per il reato di lesioni personali colpose la punibilità a querela della persona offesa.

La procedibilità d'ufficio di cui al primo comma dell'articolo 590-bis del codice penale comporta, inoltre, che pervengono agli uffici giudiziari denunce di infortuni sul lavoro inviate dall'INAIL relative a lavoratori che godono dei trattamenti assicurativi per gli infortuni stradali cosiddetti «in itinere», nonostante l'assenza di una denuncia della vittima e la mancata comunicazione del reato da parte delle Forze di polizia. Accade infatti spesso che le vittime di un incidente stradale, dopo il referto del pronto soccorso che formula una prognosi di malattia non superiore a quaranta giorni (soglia al di sotto della quale le lesioni sono considerate lievi e, pertanto, non rientrano nella previsione di cui al primo comma dell'articolo 590-bis del codice penale), inviino all'INAIL dei certificati del medico di famiglia che prevedono la prosecuzione della malattia oltre la predetta soglia, facendo così scattare per l'INAIL l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria. L'avvio di procedimenti penali presso la procura della Repubblica determina, a sua volta, l'avvio di attività d'indagine da parte della polizia giudiziaria, che si rivelano, non di rado, infruttuose per la difficoltà di ricostruire la dinamica dell'incidente stradale, con ulteriore spreco di risorse.

Con la modifica proposta si intende esimere, quindi, l'autorità giudiziaria dall'istruire procedimenti penali non necessari, nonché uniformare gli articoli 590 e 590-bis del codice penale sotto il profilo procedurale.

La presente proposta di legge, recante: «Modifica all'articolo 590-bis del codice penale, concernente il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, in materia di punibilità a querela della persona offesa» è stata esaminata e approvata all'unanimità, con modifiche, dalla I Commissione del Consiglio regionale nella seduta del 6 marzo 2019. È stata quindi esaminata e, dopo ampia e articolata discussione, approvata dall'Aula all'unanimità, con modifiche, nella seduta antimeridiana del 26 marzo 2019.

Si trasmette il testo approvato dal consiglio regionale.

**RELAZIONE TECNICA**

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La presente proposta di legge, prevedendo delle modifiche di natura meramente procedimentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

**PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE****Art. 1.**

(Punibilità a querela della persona offesa)

1. All'articolo 590-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il delitto, nel solo caso di cui al primo comma, è punibile a querela della persona offesa».

**Art. 2.**

(Disposizioni transitorie in materia di procedibilità a querela)

1. Per i delitti di cui al primo comma dell'articolo 590-bis del codice penale, divenuti procedibili a querela ai sensi e per gli effetti delle norme di cui all'articolo 1, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione della querela decorre, rispettivamente:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora il procedimento penale non sia pendente e la persona offesa dal reato abbia, in precedenza, avuto notizia del fatto costituente reato;

b) dalla data in cui la persona offesa sia stata informata, da parte del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari o da parte del giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, della facoltà di esercitare il diritto di querela, qualora il procedimento penale sia pendente alla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.